COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 5 agosto 2010

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE

Art. 1
Chiunque abbia bisogno di legna "uso focatico" ne fa domanda al Comune entro il 31 agosto di ogni anno.
La quantità massima che verrà assegnata sarà determinata dal Sindaco, tenuto conto delle esigenze del richiedente e dei lotti disponibili.
I lotti da assegnare sono individuati dal Comune e riportati su apposita planimetria che verrà esposta all'Albo Pretorio per 30 giorni.
Il rilascio dell'autorizzazione della concessione al taglio è subordinata al pagamento del prezzo della legna ricavabile dal lotto, stimata in via preventiva all'atto della stesura del verbale di assegnazione, da un professionista abilitato.

Art. 2
Non verranno prese in considerazione domande collettive, quelle eseguite per conto terzi, quelle presentate oltre il termine di cui all'art. 1.

Art. 3
Sono esclusi da ogni concessione coloro che hanno legname adatto nei propri terreni, i non desiderati fatta eccezione per i proprietari di fabbricati nel territorio del Comune.

Art. 4
L'assegnazione dei lotti sarà effettuata dal Corpo Forestale dello Stato o dall'Ufficio di Polizia Municipale e il taglio sarà possibile effettuarlo a partire dalla data indicata dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. ("Nuovo regolamento forestale" in applicazione della L.R. 4/2009)

Art. 5
Dopo aver effettuato il taglio si dovrà provvedere all'accatastamento della legna separata dal materiale di risulta delle operazioni di utilizzazione (ramaglie).
Quindi, il personale addetto procederà alla misurazione e stima con la determina della somma dovuta al Comune al quale dovrà essere versata prima del trasporto della legna alla propria abitazione salvo situazioni particolari.
In caso di omesso pagamento si provvederà ai sensi di legge.
Le concessioni gratuite si limiteranno alle persone indigenti e/o gravemente sinistrate.

Art. 6
E' assolutamente vietato vendere la legna.
Chi contravverrà a tale disposizione dovrà pagare la legna in misura doppia rispetto a quanto stimato.

Art. 7
Qualunque danno arrecato al suolo comunale ed alle strade in seguito al trasporto della legna, dovrà essere immediatamente riparato e risistemato nella situazione precedente a proprie spese.

Art. 8
Il taglio a raso non può essere eseguito.
Dal taglio dovranno essere risparmiate le matricine segnate, nel caso in cui vengano danneggiate si dovrà provvedere a sostituirle con altre.
Per il danneggiamento verranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia forestale.

Art. 9
La legna assegnata e non pagata resterà di proprietà comunale.
Inoltre, in caso di abusi (danneggiamenti, taglio di piante non assegnate, ecc) il richiedente resterà escluso da ogni ulteriore esclusione per almeno 5 anni.

Art. 10
All'atto dell'assegnazione del lotto da parte del Corpo Forestale dello Stato e/o della Polizia Municipale, ravvisandone la necessità, potrà essere prescritto l'obbligo di piantumare l'area disboscata con matricine fornite dal Comune.

Art. 11
Le operazioni di taglio, pulizia e piantumazione, se richieste, dovranno essere concluse nel termine massimo di anni 1 dal rilascio dell'autorizzazione.
In caso di inadempienza, verrà incamerato l'acconto, pronunciata la revoca delle piante assegnate e la legna tagliata resta di proprietà del Comune.

Art. 12
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazioni le norme di legge e regolamentari, ed in particolare la L.R. n. 4/2009 e il Regolamento Forestale approvato con DPGR 15.2.2010 n. 4/R.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.